



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Segreteria di Coordinamento
UniCredit S.p.A.
info@fabiunicredit.org - www.fabiunicredit.org

Riservata agli/alle iscritti/e Fabi del Gruppo UniCredit

FRINGE BENEFIT

ESENZIONE FISCALE E MUTUI/PRESTITI IN CONVENZIONE DIPENDENTI

Il Decreto Aiuti Quater, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre scorso, ha **alzato a 3.000 euro la soglia dei fringe benefit esenti da tassazione** che le imprese possono concedere ai dipendenti, utilizzabili anche per il pagamento di utenze domestiche come acqua, luce e gas.

Tale limite era già stato alzato per il 2022 a 600 euro - rispetto ai precedenti 258,23 euro - con il Decreto Aiuti bis (Decreto Legge 115/2022), in vigore dal 10 agosto scorso.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del Decreto Aiuti Quater, vediamo alcuni aspetti che è opportuno conoscere per una corretta valutazione dell'utilizzo di quanto presente sul conto welfare in relazione alla esenzione fiscale dei fringe benefit.

Occorre infatti considerare che costituiscono fringe benefit anche le erogazioni in natura che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti e, per il nostro settore, rilevano anche gli interessi a tasso agevolato pagati su mutui e prestiti a condizioni riservate ai dipendenti (oltre, ad esempio, agli affitti pagati dal datore di lavoro e alle auto aziendali).

Chi avesse in essere un mutuo o un prestito dovrà valutare l'ammontare degli interessi durante il 2022, che incidono sulla soglia di utilizzo in maniera probabilmente significativa rispetto a quella di 600 euro. Tale incidenza sarà sicuramente meno rilevante con l'innalzamento della soglia a 3.000 euro. Ma in ogni caso, per una valutazione definitiva, sarà comunque opportuno attendere il testo definitivo del decreto.

Tornando agli interessi di mutui e prestiti può essere utile sapere che, secondo quanto stabilito dal TUIR, il valore che concorre a formare l'importo esente deve essere calcolato con le seguenti modalità: "si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi."

Per una verifica della propria situazione occorre quindi considerare gli interessi pagati e raffrontarli con quanto si sarebbe pagato se il tasso applicato fosse stato quello BCE (attualmente 2%, ma occorrerà prendere in considerazione quello di fine anno); la metà della differenza è quanto deve essere considerato come fringe benefit rientrante nelle cifre che costituiscono l'importo esente.

Attenzione, la questione è di particolare importanza perché la normativa fiscale già in vigore prevede che **in caso di superamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit, la tassazione venga applicata sull'intera somma e non solo sull'eccedenza** rispetto a detta soglia, interpretazione confermata dall'Agenzia delle Entrate con [circolare n. 35/E del 4 novembre 2022](#) anche con riferimento all'innalzamento della soglia a 600 euro.

È opportuno precisare che il bonus di ulteriori 200 euro introdotto dalle nuove disposizioni legislative per l'acquisto di buoni benzina non concorre alla formazione della soglia di esenzione.

Torneremo in argomento con le eventuali novità che dovessero derivare dalla **pubblicazione del testo definitivo del Decreto Aiuti Quater** oltre che **dall'incontro sul tema richiesto unitariamente il 14 novembre all'ABI dai Segretari Generali delle organizzazioni sindacali del nostro settore.**

I sindacalisti Fabi di riferimento sul territorio sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Milano, 15 novembre 2022

Segreteria di Coordinamento Fabi
Gruppo UniCredit